



# COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso  
Via S. Pio X, 15 – C.A.P. 31036 ISTRANA  
C.F. 80008050264 – P. Iva 00389970260

## ORDINANZA N. 23 DEL 02-07-2015

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO NELL'AREA D'INTERSEZIONE FRA LA S.R. 53 "VIA BATTISTI/VIA SAURO" E LA S.P. 68 "VIA FILZI/VIA DELLE ALPI".**

### II RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**VISTA** l'attuale disciplina della circolazione esistente nell'area d'intersezione fra la S.R. 53 "via Battisti/via Sauro" e la S.P. 68 "via Filzi/via delle Alpi";

**CONSIDERATA** la necessità di continuare a regolamentare i flussi veicolari e/o pedonali che interessano l'area d'intersezione sopra citata con impianto semaforico, al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico, nonché il generarsi di particolari situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

**PRESO ATTO** che l'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di incentivare la sicurezza cittadina, con particolare riferimento alla tutela ed integrità degli utenti della strada, garantendo la sicurezza stradale circolante sul territorio anche attraverso l'utilizzo di strumentazione omologata per l'accertamento remoto di infrazioni alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**RITENUTO** di dover attestare con apposito atto l'esatta durata dei cicli semaforici dell'impianto sopra menzionato, anche in ragione dell'installazione della nuova strumentazione elettronica omologata per l'accertamento remoto delle infrazioni commesse da veicoli quando il semaforo proietta luce rossa;

**RITENUTO** opportuno, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, intervenire mediante l'installazione di dispositivi che consentono, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, di accertare anche in tempi successivi le modalità di svolgimento del fatto costituente illecito amministrativo ed in particolare dei veicoli che proseguono la marcia nonostante la segnalazione della lanterna semaforica la vietino;

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 25.03.2015, con la quale l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di dare corso, in via sperimentale, all'installazione di dispositivo per la rilevazione delle infrazioni semaforiche mediante apparecchiatura omologata dal competente Ministero da installarsi all'intersezione regolata da impianto semaforico posto fra la S.R. 53 "via Battisti/via Sauro" e la S.P. 68 "via Filzi/via delle Alpi";

**DATO ATTO** che la stessa Giunta Comunale, con la richiamata deliberazione, ha incaricato il Responsabile dell'Area Vigilanza di darne attuazione, adottando anche i provvedimenti necessari;

**VISTO** il nulla osta rilasciato dal Responsabile della Direzione Manutenzione di Veneto Strade S.p.A. n. VE 13326/2015, di cui al prot. n. 6327 del 04.06.2015;

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 139, del 27.04.2015, con la quale viene affidato l'incarico alla società Traffic Technology s.r.l., con sede in Marostica (VI), via Cecchin, n. 2, per la fornitura, con formula della locazione a canone fisso, di documentatore omologato di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso proietta luce rossa, per un periodo di mesi 6, da installarsi sull'asse della S.R. 53 "Via Battisti/Via Sauro", giusta procedura RdO n. 802134;

**CONSIDERATO** che il dispositivo installato denominato "Vista Red" è stato regolarmente autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti come da decreti di cui al prot. n. 162 del 23.02.2006 e successivi, depositati agli atti;

**CONSIDERATA** la necessità, a tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità degli utenti della strada, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle strade sopra indicate nel dispositivo della presente ordinanza;

**VISTA** la Nota del Ministero dei Trasporti 16.07.2007, n. 67906 nella parte riguardante la durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare;

**VISTO** il parere del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII del 15 maggio 2008 ad oggetto "Richiesta di informazioni e documentazione circa la durata del giallo";

**VISTO** lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali";

**VISTA** la relazione tecnica "Verifica del progetto del piano semaforico dell'intersezione tra la S.R. 53, Via Fabio Filzi e P.Le Roma nel Comune di Istrana", redatta dallo Studio di Traffico per la Pianificazione Territoriale ed Ambientale Analisi della Domanda e dell'Offerta dei Sistemi di Trasporto Mobility Management, Redas Italia s.r.l., che si richiama integralmente, depositato agli atti e nella quale viene specificato che l'impianto semaforico in parola è analizzato rispetta i criteri minimi di sicurezza;

**VISTI** gli artt. 6, 7, 38, 39, 40, 41, 201 comma 1° - bis e 146 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** gli artt. 156, 169 e 171 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** L'ART. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei dati personali"

**VISTO** il decreto sindacale prot. 2 del 02.01.2015 con cui è stato nominato il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area Vigilanza;

## **ORDINA**

- All'intersezione fra la S.R. 53 "via Battisti/via Sauro" e la S.P. 68 "via Filzi/via delle Alpi" la circolazione continui ad essere regolamentata mediante impianto semaforico con i tempi semaforici divisi nei cicli già posti in essere (allegato A della presente ordinanza) e che la relazione tecnica "Verifica del progetto del piano semaforico dell'intersezione tra la S.R. 53,

Via Fabio Filzi e P.Le Roma nel Comune di Istrana”, redatta dallo Studio di Traffico per la Pianificazione Territoriale ed Ambientale Analisi della Domanda e dell’Offerta dei Sistemi di Trasporto Mobilty Management, Redas Italia s.r.l., attesta essere rispettosi dei criteri minimi di sicurezza;

- I tempi della luce colore giallo seguono i criteri indicati nella Nota del Ministero dei Trasporti 16.07.2007, n. 67906, nel parere del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII del 15 maggio 2008 ad oggetto “Richiesta di informazioni e documentazione circa la durata del giallo” e nello studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”;
- Nel caso di semaforo spento o lampeggiante i veicoli percorrenti la S.P 68 “via Filzi/via delle Alpi” hanno l’obbligo di concedere la precedenza all’intersezione a coloro che circolano su S.R. 53 “via Battisti/via Sauro”;
- All’intersezione semaforica sopra citata sia reso regolarmente funzionante l’impianto per la rilevazione automatica delle violazioni alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per cui lo strumento “Vista Red” è omologato; il periodo di sperimentazione avrà una durata temporale di mesi n. 6 (sei), decorrenti dalle ore 24.00 del 02.07.2015, al termine dei quali l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare una valutazione dei risultati, per poter eventualmente continuare ad utilizzare una strumentazione atta a soddisfare le esigenze di sicurezza stradale. Tale strumentazione, nonostante la normativa vigente non fornisca prescrizioni in merito, al fine di garantire una adeguata pubblicità ed informazione agli utenti, sarà presegnalata mediante segnaletica di preavviso;
- Debbono essere rispettate le prescrizioni previste agli art. 39, 40 e 41 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” mediante la posa in opera della necessaria segnaletica stradale;
- È fatto obbligo agli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza;

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto legislativo n.285/92, sempre nel termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/92.

## DISPONE

- A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- Gli appartenenti alle forze di polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della regolare osservanza di quanto indicato nel presente dispositivo;
- La presente ordinanza è resa nota mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e diventa efficace con la messa in funzione degli impianti semaforici secondo le prescrizioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

copia del presente provvedimento sia trasmesso a:

- all'Ufficio Tecnico del Comune di Istrana per opportuna conoscenza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Istrana (TV) perché sia resa nota al pubblico;

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza, è il Responsabile Supplente dell'Area Vigilanza V. Comm. Dott. Cremasco William.



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA  
DOTT. WILLIAM CREMASCO